

242826



Il Ministro del Tesoro

VISTO il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375
e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

VISTO l'art. 9, comma 4 del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 481 di recepimento della direttiva
89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi
del quale lo stabilimento in Italia della prima succursale
di un ente creditizio extracomunitario è autorizzato con
decreto del Ministro del Tesoro, d'intesa con il Ministro
degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio;

CONSIDERATA l'esigenza di fissare i criteri
general per la valutazione delle domande di apertura di
succursali in Italia da parte di enti creditizi
extracomunitari, in conformità a quelli previsti negli
accordi internazionali di vigilanza;

AVUTI PRESENTI i criteri fissati con proprio
decreto n. 436659 del 28 dicembre 1992 sulle succursali in
Italia di enti creditizi comunitari;

D'INTESA con il Ministro degli affari esteri;

SENTITO il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio nella riunione del 30 luglio 1993;

D E C R E T A

ARTICOLO 1 (ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica agli enti creditizi
extracomunitari che intendano stabilire in Italia la prima
succursale.

ARTICOLO 2 (criteri autorizzativi)

1. Nella valutazione delle domande avanzate dagli

enti creditizi indicati all'articolo 1, le Autorità competenti tengono conto delle seguenti condizioni:

- l'esistenza, nel paese d'origine, di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza anche su base consolidata;
- l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le Autorità di vigilanza del paese d'origine;
- il consenso preventivo dell'Autorità di vigilanza del paese d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività prescelte dall'ente richiedente;
- l'attestazione da parte dell'Autorità di vigilanza del paese d'origine della solidità patrimoniale, dell'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario;

2. Restano ferme le condizioni stabilite dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 481/92 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 3 (ambito di operatività delle succursali degli enti creditizi extracomunitari)

1. Gli enti creditizi extracomunitari autorizzati ad aprire la prima succursale in Italia possono svolgere le attività previste dall'articolo 1, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 481/92 nel rispetto delle disposizioni di interesse generale vigenti in Italia.

2. E' fatta salva la possibilità da parte delle Autorità creditizie di fissare per esigenze di vigilanza prudenziale eventuali limiti all'operatività delle succursali degli enti medesimi.

3. Lo svolgimento attraverso la succursale di attività diverse da quelle richiamate al comma 1 è subordinato alla condizione che le attività medesime siano effettivamente esercitate dall'ente creditizio nel paese d'origine. Nella valutazione della domanda di autorizzazione si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dagli enti creditizi nazionali.

ARTICOLO 4 (disposizioni finali)

1. La Banca d'Italia emana le disposizioni applicative del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 AGO. 1993

IL MINISTRO

